

Regione Autonoma della Sardegna

Azienda Sanitaria Locale Sassari

Deliberazione n°1004 del 16 settembre 2009

OGGETTO: : TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI - RICORSO EX ART. 615 2° COMMA C.P.C. CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 624 C.P.C. – ASL N°1 C/ BORRACCINO AVV. ANTONIO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI TUTELA DELL'AZIENDA ALL'AVV. MARIA LUISA BRUNDU DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n° 10 del 28.07.2006 recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna". Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°25/49 del 03.07.2007 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari;

VISTA l'esecuzione intrapresa dall'Avv. Borraccino (innestata sul D.I. n° 178/08 emesso in data 01-07.2008 del Giudice di Pace di Palestrina per ITOP Officine ortopediche, notificato in data 04.09.2008, divenuto definitivo poichè non opposto nei termini di legge) con:

1. atto di precetto notificato il 25 giugno 2009 con il quale l'Avv. Borraccino intimava alla Asl n°1 di pagare "nel termine di die ci giorni dalla notifica del presente atto" la complessiva somma di Euro 848,48 per spese e competenze del decreto ingiuntivo sopra menzionato;
2. atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 19 agosto 2009, con il quale l'Avv. Borraccino ha poi fatto eseguire pignoramento presso terzi con citazione all'udienza del 30 settembre 2009;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di proporre opposizione con Ricorso ex art. 615, comma 2° C.P.C., all'esecuzione intrapresa dall'Avv. Borraccino poichè risulta perpetrata in violazione della disposizione dell'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n°669 (convertito il L. 28 febbraio 1997 n. 30), come integrato dall'art. 44, comma 3° del D.L. 30 settembre 2003 (convertito il L. 28 febbraio 1997 n.30), come integrato dall'art. 44, comma 3° del D.L. 30 settembre 2003 (convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326), con contestuale Istanza di Sospensione ai sensi dell'art. 624, comma 1, C.P.C., in quanto concorrono indubbiamente gravi motivi costituiti sia dall'evidente nullità del precetto e del pignoramento e sia all'importo indicato nel precetto che risulta calcolato con competenze in eccesso rispetto alle Tariffe Forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n°127 e secondo lo scaglione di valore superiore a quello effettivamente applicabile

RAVVISATA pertanto l'opportunità di affidare all'Avv. Maria Luisa Brundu dell'Avvocatura dell'Ente la tutela dell'Azienda con contestuale autorizzazione (poiché il foro di competenza non è del Tribunale di Sassari) ad eleggere domicilio in 00185 Roma Via Filippo Turati n° 86 presso lo Studio dell'Avv. Marco Nesoti del Foro di Roma

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali;

PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di affidare all'Avv. Maria Luisa Brundu dell'Avvocatura dell'Ente, l'incarico di tutela dell'Azienda nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Esecuzioni Mobiliari – avverso la procedura esecutiva promossa dall'Avv. Antonio Borraccino, meglio specificata in premessa;
- 2) Di prevedere per la domiciliazione presso lo studio dell'Avv. Marco Nesoti del Foro di Roma una presumibile spesa di € 250,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso spese forfettizzato per spese di gestione, 2% CPA e 20% IVA , determinata in base al minimo tariffario di cui al D.M. 8-04-2004 n. 127, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18-05-2004, S.O. n. 95, imputando la spesa sul conto CO.GE. n. 61.04.00 del corrente Budget;
- 3) Di autorizzare la spesa di € 344,25 sul conto CO.GE. n. 61.04.00;
- 4) Di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti derivanti dal presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Battista Mele